



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
CETRARO**

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/cetraro)

ORDINANZA

INTERDIZIONE DELLE BANCHINE LATO SUD DEL PORTO “RIVA DI SCIDRO” NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Tenete di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cetraro:

VISTI i precedenti verbali di sopralluogo effettuati, rispettivamente, in data 15.10.2014 dai funzionari del Provv. OO.PP. ed in data 21.09.2015 dal Responsabile *pro tempore* dell'UTC di Belvedere Marittimo, nei quali venivano rappresentate alcune problematiche strutturali ed avvallamenti di porzioni delle banchine portuali e si riscontrava la necessità di realizzare una recinzione interdittiva sul confine sud della struttura;

CONSIDERATO che con il foglio nr. 5243 in data 08.07.2022 questo Comando invitava i funzionari del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria – Ufficio 6 Opere Marittime ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Belvedere M.mo ad esperire un sopralluogo congiunto alle banchine del porto “Riva di Scidro”, al fine di verificare i lavori di messa in sicurezza eseguiti dal concessionario nell'area interdetta;

VISTA la nota nr. 15306 in data 02.08.2022 con la quale il Provv. Interreg. OO.PP. – Ufficio 6 OO.MM., vagliata la documentazione tecnica prodotta e fermo restando in capo alla società concessionaria la responsabilità relativa alla esaustività degli elaborati prodotti ed alla loro congruenza con l'attuale stato dei luoghi, comunicava che l'utilizzo delle banchine interdette poteva essere assentito fino al termine della stagione estiva;

VISTA le note del 03.04.2024 e del 01.07.2024 rispettivamente assunte agli atti d'Ufficio al n.3093 e 6118, con la quale la Società concessionaria Mercatore srl chiede la revoca dell'Ordinanza n.47/2023 di questo Ufficio, in quanto nulla è mutato rispetto alla stagione estiva dell'anno 2023 per l'utilizzo della banchina esclusivamente dal **01.07.2024 al 30.09.2024**;

VISTA l'attestazione del 02.04.2024 pervenuta in allegato alla nota della Soc. Mercatore del 03.04.2024 assunta al protocollo d'Ufficio al n. 3093 con la quale il tecnico incaricato dalla Società concessionaria Mercatore srl riferisce... omissis.....*che allo stato attuale (aprile 2024) le aree e le banchine situate nella zona sud della concessione demaniale marittima relativa al “Porto Riva di Scidro” si presentano in buone condizioni di stabilità e portanza che ne garantiscono la fruibilità in sicurezza per la destinazione richiesta;*

- VISTA** la nota n.17401 datata 27.06.2024, pervenuta in data 01.07.2024 ed assunta al prot. d'Ufficio al n. 6116, con la quale il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Belvedere Marittimo comunicava....omissis.....*che le condizioni che hanno permesso la sospensione dell'Ordinanza per l'annualità 2023 di cui al precedente verbale del 10/07/2023 sono confermate;*
- CONSIDERATO** che nel verbale di sopralluogo congiunto esperito in data 02.07.2024 da personale dipendente e dal funzionario del Provv. Interreg. OO.MM., acquisito agli atti d'Ufficio al nr. 6151 in data 02.07.2024, viste le risultanze delle prove e degli accertamenti ingegneristici già eseguiti in precedenza, si dà atto che i lavori eseguiti dalla società Mercatore S.r.l. non presentavano alcuna problematica a distanza di due anni dalla loro realizzazione e che non si riscontravano nuove criticità ritenendo, pertanto, accoglibile l'istanza della società concessionaria di revocare l'Ordinanza nr. 47/2023 al fine di autorizzare l'attracco temporaneo delle imbarcazioni nelle aree e banchine situate nella zona sud della concessione demaniale marittima relativa al "Porto Riva di Scidro", esclusivamente per la corrente stagione estiva e fino al 30.09.2024.
- VISTA** l'Ordinanza nr. 26/2024 del 10.07.2024, con la quale veniva revocata l'Ordinanza nr. 47/2023 del 22.09.2023 di interdizione delle banchine poste al lato sud del porto "Riva di Scidro" del comune di Belvedere Marittimo, a seguito di istanza della società Mercatore srl, in quanto nulla era mutato rispetto alla stagione estiva 2023;
- RAVVISATA** la necessità, al termine del periodo estivo, di emanare un nuovo provvedimento interdittivo delle aree interessate dagli avvallamenti e cedimenti, per tutelare la pubblica e privata incolumità, garantire l'operatività delle banchine, la regolare viabilità e lo svolgimento di tutte le attività nel porto di Belvedere Marittimo, al fine di prevenire possibili danni a persone, cose ed all'ambiente circostante, nel superiore interesse pubblico;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.2005 nr. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008 nr. 146, rispettivamente "Codice sulla Nautica da Diporto" e relativo "Regolamento di Attuazione";
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

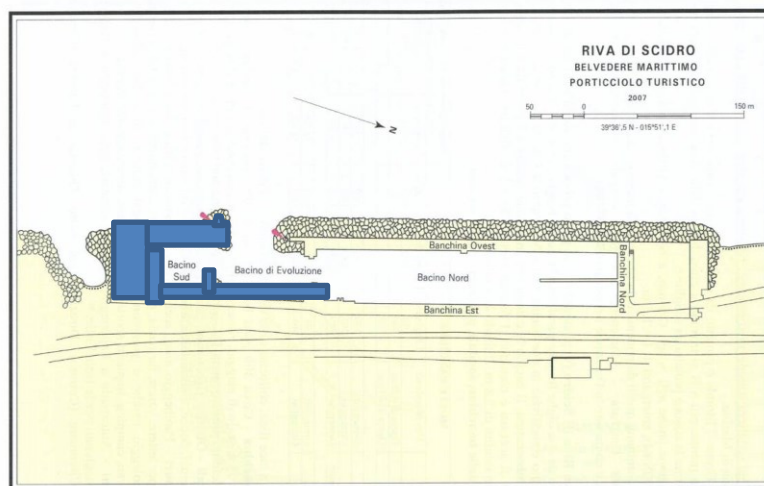
R E N D E N O T O

che la parte a sud delle banchine del porto turistico "Riva di Scidro" di Belvedere Marittimo, come evidenziato nella planimetria sotto riportata, interessata da dissesti ed avvallamenti della pavimentazione che ne impediscono l'utilizzo oltre il periodo estivo è interdetta al transito, alla sosta veicolare e pedonale ed all'ormeggio.

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dal giorno **01.10.2024**, che le banchine ubicate nella parte sud del porto turistico "Riva di Scidro" del Comune di Belvedere Marittimo, meglio individuate nella sottostante planimetria, sono interdette al transito, alla sosta veicolare e pedonale ed all'ormeggio.



AREA INTERDETTA

Articolo 2

Il Concessionario dovrà realizzare idonee opere di delimitazione delle aree interdette atte a non consentire l'accesso sul confine sud dell'area portuale e posizionare la cartellonistica monitoria entro e non oltre i termini indicati nel precedente articolo 1.

L'Autorità Marittima è da ritenersi sempre e comunque manlevata da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni in maniera diretta e o indiretta dall'uso delle zone sopra indicate.

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza portuale e della navigazione, non esonera il Concessionario dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 3

Fatto salvo l'obbligo di eseguire immediatamente gli ordini impartiti da personale dell'Autorità Marittima o da Forze di Polizia per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P., i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, incorreranno:

- a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 (violazioni commesse con unità da diporto) del Decreto del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, nr. 171, "Codice della Nautica da diporto";
- b) negli altri casi, negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici) ed 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione nonché, autonomamente o in eventuale concorso, nella fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione), salvo che non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.

Articolo 4

L'Ordinanza nr. 26/2024 del 10.07.2024 è da intendersi abrogata dalle ore 24.00 del 30.09.2024.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo *online* dell'Ufficio, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cetraro/.

Cetraro, lì *data del protocollo informatico*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n°82/2005